

CONTENZIOSO

Violazioni dei principi europei: procedure e conseguenze

di Angelo Ginex

In via generale, il **contrasto** di una **norma interna** con una norma o un principio di diretta applicabilità del **diritto europeo** può condurre all'**annullamento** di un **atto di accertamento** o anche solo ad una parte di esso.

Sul punto, è opportuno evidenziare che le contestazioni relative alle **violazioni** dei **principi europei** devono essere **avanzate** secondo le modalità ordinarie, ossia innanzi alle **Commissioni tributarie** e alla **Corte di Cassazione**, sin dal **ricorso introduttivo**.

Con riguardo alle **conseguenze** giuridiche della **violazione** del **diritto europeo**, occorre distinguere a seconda che essa riguardi specificamente il **diritto UE** o il **diritto CEDU**.

Nel **primo caso**, le **norme** hanno una **efficacia immediata** e **diretta** nell'ordinamento degli Stati membri, giacché esse vincolano tutti i soggetti che sono chiamati ad applicarle, sebbene **non** sia consentito un **ricorso giurisdizionale diretto** del cittadino davanti alla **Corte di Giustizia**, fatta eccezione per gli atti emanati dagli organi dell'UE.

Nel **secondo caso**, invece, le **norme** e i **principi** sono **costituzionalmente interposti**, sicché solo la **Corte Costituzionale**, in ossequio all'[articolo 117 Cost.](#), può stabilire l'**incompatibilità** della **norma interna** con la **CEDU**, sancendone l'eventuale incostituzionalità.

Inoltre, trattasi di un sistema che consente ai cittadini degli Stati aderenti di **ricorrere** in via **diretta** alla **Corte di Strasburgo**, a **condizione** però che siano stati **esperiti tutti i gradi di ricorso** contemplati dalla giurisdizione nazionale.

Alla luce di quanto innanzi, quindi, il **ricorso** alla **Corte EDU** si configura in due stadi, uno **nazionale** ed uno **europeo**, con la conseguenza che il difensore tributario deve tener conto delle **preclusioni processuali** tanto con riguardo ai tre gradi di giudizio nazionali quanto a quelle specificamente previste dalla giurisdizione CEDU.

Con riferimento, invece, alla procedura per accedere alla **CGUE**, mette conto rilevare che l'**articolo 267 TFUE** ne consente il ricorso esclusivamente a seguito di **rinvio pregiudiziale** operato dal **giudice nazionale**, attribuendo alla stessa solo una funzione interpretativa del diritto UE.

Venendo allo specifico ambito tributario, nell'impugnare un atto di accertamento per **incompatibilità** della norma nazionale con il **diritto UE**, il difensore deve considerare se:

- l'**incompatibilità** è **evidente** e chiedere conseguentemente la **disapplicazione** della **norma interna**, in ragione della **supremazia** del **diritto comunitario** rispetto a quello nazionale;
- l'**incompatibilità** è **dubbia** e chiedere quindi al giudice di **rinvviare** gli atti alla **CGUE** per dirimere il dubbio interpretativo in questione.

Sul punto, va altresì rilevato che il citato **rinvio** può essere **facoltativo** o **obbligatorio**, a seconda che debba essere operato dal giudice di merito o da quello di legittimità.

Ed invero, nel caso di **CTP** o **CTR**, il **rinvio** alla **CGUE** è **facoltativo**, posto che il giudice può ritenere irrilevante la questione, non sussistendo in questa ipotesi l'obbligo di motivare il mancato rinvio; nel caso in cui, invece, ritenga fondata la pregiudiziale europea, allora dovrà emettere una **ordinanza di rimessione** degli atti alla CGUE.

Di contro, per la **Corte di Cassazione** sussiste un **obbligo** di effettuare il **rinvio** alla **CGUE**, qualora ritenga che la questione sia fondata, mentre in caso contrario sarà tenuta a motivare specificamente il rigetto, ferma restando la **possibilità** del difensore rimasto soccombente in tale giudizio di **adire la Corte EDU**, restandogli invece preclusa un'azione interpretativa da parte della Corte di Giustizia.

Tanto premesso, appare opportuno analizzare il *modus procedendi* che il **difensore tributario** potrebbe adottare nello spiegare le proprie difese nel caso in cui ravvisi un **contrasto** tra una **norma italiana** ed un principio sancito dalla **CEDU**. In particolare:

- **in via principale**, può chiedere al giudice una **interpretazione convenzionalmente o eurounitariamente orientata** della **norma italiana**;
- **in subordine**, qualora ciò non sia possibile, può chiedere al giudice di **disapplicare** la **norma interna** per **contrasto** con il **diritto UE** o, ancora, chiedere di **rimettere** gli atti alla **Corte di Giustizia**, qualora il giudicante abbia espresso riserve circa l'effettivo contrasto con il diritto UE;
- **in ulteriore subordine**, può domandare la **rimessione** degli atti alla **Corte Costituzionale**, al fine di verificare la legittimità costituzionale della norma interna in contrasto con la CEDU.

In conclusione, è di tutta evidenza come il difensore tributario, per un verso, debba indicare **sin dal ricorso introduttivo** dinanzi al competente organo nazionale **eventuali violazioni del diritto europeo**; per altro verso, deve saper ben attingere agli strumenti di tutela apprestati dal diritto europeo, al fine di non incorrere in eventuali **preclusioni processuali**.

Master di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: SELEZIONE, ACCERTAMENTO E DIFESA DEL CONTRIBUENTE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)